

REGOLAMENTO (CE) N. 479/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽³⁾ fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ prevede modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti d'origine animale specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004. Tali prodotti, elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, sono cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 per i prodotti di cui a tale allegato per i quali sono stati rilasciati certificati

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

d'importazione conformi alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima dell'1 gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, e che possono essere importati nella Comunità fino al 1º maggio 2007.

- (4) Per evitare perturbazioni negli scambi e difficoltà amministrative ai punti d'ingresso nella Comunità dovute al recente adattamento del sistema di certificazione per paesi terzi al nuovo regime di certificazione introdotto dal regolamento (CE) n. 2074/2005, per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato VI di tale regolamento, sarà possibile usare, tra il 1º maggio 2007 e il 30 giugno 2007, i certificati rilasciati ai sensi del precedente regime di certificazione e firmati prima del 1º maggio 2007.

- (5) L'olio di pesce è compreso nella definizione dei prodotti della pesca. I requisiti specifici di produzione e commercializzazione dell'olio di pesce per il consumo umano sono fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. D'altra parte, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto a tale allegato fino al 31 ottobre 2007 per le imprese che in paesi terzi producano olio di pesce destinato al consumo umano. Occorrono perciò disposizioni transitorie che, fino al 31 dicembre 2007, permettano di importare tali prodotti nella Comunità accompagnati da certificati, rilasciati in base a norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione.

- (6) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2076/2005 permette a taluni paesi terzi che non hanno ancora subito un controllo comunitario di esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Tali prodotti devono essere accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE ⁽⁵⁾ e 96/333/CE ⁽⁶⁾, attestanti solo aspetti di sanità pubblica. A fini di polizia sanitaria, i modelli di certificati sanitari vanno completati con i certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 comprendenti gli aspetti sia di sanità pubblica che di salute degli animali. Per ragioni di chiarezza e di certezza giuridica e per ridurre l'onere amministrativo, ci si potrà perciò riferire solo ai certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17).

⁽⁶⁾ GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (GU L 36, 7.2.2004, pag. 56).